

STATUTO

1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata BioTre con sede presso l'abitazione del Presidente in carica. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell'alimentazione biologica, dell'eco-compatibilità e dell'ambiente, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine l'Associazione compie ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza, l'acquisto e il consumo di prodotti biodinamici, biologici, naturali, eco-compatibili ed equo-solidali, unitamente alla sensibilizzazione della collettività sulle tematiche dell'alimentazione biologica e del rispetto ambientale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, ma non solo, l'Associazione:

- a) programma e organizza acquisti collettivi di prodotti alimentari biologici o biodinamici e prodotti non alimentari purché ecologici e solidali;
- b) collabora con piccoli produttori biologici e/o biodinamici stabilendo con essi rapporti diretti e di reciproca efficacia;
- c) organizza momenti di incontro e di coordinamento tra associati e produttori biologici;
- d) promuove la solidarietà fra gli associati;
- e) organizza convegni, seminari, incontri ed iniziative formative sui temi dell'eco-compatibilità, della produzione biologica, dell'alimentazione, delle energie alternative, del risparmio energetico e del rispetto dell'ambiente;
- f) predispone e realizza programmi e progetti di sussidiarietà e di mutuo aiuto tra gli associati e nei confronti della collettività;
- g) collabora con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori dell'alimentazione biologica, dell'eco-compatibilità e dell'ambiente;
- h) collabora con altri Enti, pubblici e privati interessati a vario titolo alle materie oggetto del presente Statuto;
- i) promuove ogni iniziativa od esercita ogni altra attività necessaria o puramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità sopra elencate.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione si avvale di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

3. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Chiunque ha interesse ad aderire all'Associazione può farne domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni espresse dal richiedente. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

4. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato che non abbia versato la quota associativa annua entro il termine stabilito, oppure che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, determinato dalla mancata condivisione degli scopi associativi, l'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

5. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

6. L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto/e-mail, inviato almeno cinque giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, all'Assemblea degli associati spetta:

- a) in seduta ordinaria:

- approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- approvare il bilancio;
- eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;

- approvare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare in merito agli appelli presentati dagli interessati relativi al rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione o alla esclusione dall'Associazione deliberati dal Consiglio Direttivo;

b) in seduta straordinaria:

- deliberare in merito a modifiche di Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea, in seduta ordinaria, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa al massimo una delega per associato.

Per ogni seduta dell'Assemblea è stilato un verbale che viene firmato dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati e si compone di un numero minimo di tre membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione di un socio. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rinnovato. In questo caso spetta al Presidente o al Vice-Presidente o in alternativa al consigliere più anziano convocare l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta/e-mail.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre la bozza del bilancio annuale che sottopone all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per la relativa approvazione;
- b) delibera l'importo della quota associativa annuale da proporre all'Assemblea degli Associati;

- c) delibera in merito alle richieste di adesione all'Associazione e in merito all'esclusione di soci dall'Associazione;
- d) ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea, dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo è stilato un verbale che viene firmato dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

- 8. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, rimane in carica due anni e può essere rieletto.
- 9. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, agli associati di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti ed impiegati a promuovere le finalità dell'Associazione previste dal presente Statuto.

- 10. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti e legati testamentari e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale e comunque a fini di utilità sociale.

- 11. Quanto non regolamentato dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, approvato all'Assemblea degli associati.
- 12. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.